

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231

di



Revisioni	Data	Descrizione	Approvazione
0	12.10.2023	Prima edizione	A.U.
1	16.07.2024	Revisione Aggiornamento alla Legge 29 aprile 2024, n. 56	A.U.
2	10.12.2024	Revisione Aggiornamento al D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141	A.U.
3	21.05.2024	Revisione Aggiornamento al D.Lgs. 11 aprile 2025, n. 48	A.U.
4	14.12.2025	Revisione Aggiornamento alla Legge 147 del 3 ottobre 2025	A.U.
5	30.06.2026	Revisione Aggiornamento al D.Lgs. 21 aprile 2026	A.U.

SOMMARIO

PARTE GENERALE

8

PREAMBOLO

8

CAPITOLO I – IL D.LGS. N. 231/2001

9

- | | |
|---|----|
| 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 9 |
| 2. ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 11 |
| 3. EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO | 12 |

CAPITOLO II – SANZIONI

12

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1. TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICABILI | 12 |
|--------------------------------------|----|

CAPITOLO III – MODELLO DI SERMAG SRL

13

- | | |
|---|----|
| 1. MODELLO ADOTTATO DA SERMAG SRL | 13 |
| 2. FINALITÀ DEL MODELLO | 14 |
| 3. COSTRUZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA | 14 |
| 4. PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI | 15 |
| 5. PROFILI DI RISCHIO DI SERMAG SRL | 16 |

CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA

19

- | | |
|---|----|
| 1. COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 19 |
| 2. POTERI E COMPITI | 21 |
| 3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 24 |
| 4. SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO | 27 |
| 5. L'ATTIVITÀ DI REPORTISTICA DELL'OdV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI | 27 |
| 6. AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA | 28 |

CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

29

- | | |
|---|----|
| 1. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO | 29 |
| 2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI | 30 |
| 3. INFORMAZIONE AI PARTNERS | 31 |

CAPITOLO VI – SISTEMA DISCIPLINARE

31

- | | |
|---|----|
| 1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE | 31 |
| 2. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI | 32 |
| 3. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI | 33 |

4. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO	33
5. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	33
6. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E PARTNERS	33
7. SEGNALEZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE: WHISTLEBLOWING	33

PARTE SPECIALE **37**

CAPITOLO I – I DESTINATARI **37**

CAPITOLO II – REGOLE GENERALI **37**

CAPITOLO III – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE **38**

1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	38
2. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	47
3. ATTIVITÀ SENSIBILI	48
4. PROCEDURE SPECIFICHE	49
5. I CONTROLLI DELL'ODV	50

CAPITOLO IV – REATI SOCIETARI **51**

1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI	51
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	59
3. PROCEDURE SPECIFICHE	60
4. I CONTROLLI DELL'ODV	60

CAPITOLO V – REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA **61**

1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	61
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	64
3. PROCEDURE SPECIFICHE	65
4. I CONTROLLI DELL'ODV	65

CAPITOLO VI – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE **65**

1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	65
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	72
3. PROCEDURE SPECIFICHE	72
4. I CONTROLLI DELL'ODV	73

CAPITOLO VII – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO **73**

1. TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO	73
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	81

3. PROCEDURE SPECIFICHE	81
4. I CONTROLLI DELL'ODV	82

CAPITOLO VIII– REATI INFORMATICI **82**

1. TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI	82
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	90
3. PROCEDURE SPECIFICHE	90
4. I CONTROLLI DELL'ODV	90

CAPITOLO IX – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE **90**

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE	91
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	94
3. PROCEDURE SPECIFICHE	94
4. I CONTROLLI DELL'ODV	95

CAPITOLO X – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO **95**

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	95
2. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008	99
3. ATTIVITÀ SENSIBILI	100
4. PROCEDURE SPECIFICHE	101
5. I CONTROLLI DELL'ODV	102

CAPITOLO XI – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA **102**

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	103
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	111
3. PROCEDURE SPECIFICHE	111
4. I CONTROLLI DELL'ODV	112

CAPITOLO XII – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE **113**

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	113
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	119
3. PROCEDURE SPECIFICHE	120
4. I CONTROLLI DELL'ODV	116

CAPITOLO XIII – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA **120**

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA	120
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	121
3. PROCEDURE SPECIFICHE	121
4. I CONTROLLI DELL'ODV	121

CAPITOLO XIV – REATI AMBIENTALI **121**

1. TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI	121
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	153
3. PROCEDURE SPECIFICHE	154
4. I CONTROLLI DELL'OdV	154

CAPITOLO XV – REATI TRIBUTARI **155**

1. TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI	155
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	158
3. PROCEDURE SPECIFICHE	159
4. I CONTROLLI DELL'OdV	159

CAPITOLO XVI – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO **160**

1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	160
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	161
3. PROCEDURE SPECIFICHE	161
4. I CONTROLLI DELL'OdV	163

CAPITOLO XVII – REATI DI ABUSO DI MERCATO **163**

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI ABUSO DI MERCATO	163
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	165
3. PROCEDURE SPECIFICHE	165
4. I CONTROLLI DELL'OdV	165

***CAPITOLO XVIII – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI
DAI CONTANTI*** **166**

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	166
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	169
3. PROCEDURE SPECIFICHE	169
4. I CONTROLLI DELL'OdV	169

***CAPITOLO XIX – DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI
IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE*** **169**

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	169
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	173
3. PROCEDURE SPECIFICHE	173
4. I CONTROLLI DELL'OdV	174

CAPITOLO XX – DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA **174**

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA	174
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	175
3. PROCEDURE SPECIFICHE	175
4. I CONTROLLI DELL'OdV	175

**CAPITOLO XXI – DELITTI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE,
ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO** **175**

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO	176
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	177
3. PROCEDURE SPECIFICHE	177
4. I CONTROLLI DELL'OdV	178

CAPITOLO XXII – REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO **178**

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO	178
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	183
3. PROCEDURE SPECIFICHE	183
4. I CONTROLLI DELL'OdV	183

CAPITOLO XXIII – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE **184**

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	184
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	188
3. PROCEDURE SPECIFICHE	188
4. I CONTROLLI DELL'OdV	189

CAPITOLO XXIV – DELITTI CONTRO GLI ANIMALI **189**

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	189
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	191
3. PROCEDURE SPECIFICHE	191
4. I CONTROLLI DELL'OdV	192

CAPITOLO XXV – REATI TRANSNAZIONALI **192**

1. TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI	192
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	198
3. PROCEDURE SPECIFICHE	198
4. I CONTROLLI DELL'OdV	199

**CAPITOLO XXVI – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE MISURE
RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA** **199**

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE	
--	--

EUROPEA	199
2. ATTIVITÀ SENSIBILI	205
3. PROCEDURE SPECIFICHE	206
4. I CONTROLLI DELL'ODV	206

PARTE GENERALE

PREAMBOLO

SERMAG SRL è una società che opera nel campo dell'economia circolare, in particolare nel settore della plastica riciclata, nonché della ricerca e sviluppo e della vendita di nuovi *compound* di materiali riciclati e sostenibili in Polipropilene, Polietilene e Elastomeri.

Da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, SERMAG SRL ha ritenuto conforme alle politiche aziendali procedere all'adozione del presente Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa, che si accompagna all'emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'implementazione e attuazione di un modello organizzativo, ancorché facoltativa, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, assicurando un vantaggio competitivo derivante dal fatto di voler essere "azienda intrinsecamente lecita", anche al di là delle prescrizioni di legge imperative.

La finalità principale del modello organizzativo è preventiva, essendo volto ad organizzare l'impresa in maniera tale da non generare od occultare comportamenti illeciti: obiettivo prioritario, quindi, è quello di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo 231/2001, attraverso un sistema di procedure organizzative e di controllo atte a salvaguardare la Società da comportamenti illeciti commessi al proprio interno.

Il presente modello organizzativo rappresenta altresì uno strumento di sensibilizzazione dei soci, degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei "**Partners**" di (per tali intendendosi società, enti e strutture, incluso il - ma senza limitazioni al - contratto di rete di cui *infra*, che al più vario titolo forniscano beni e/o servizi – anche a -) SERMAG SRL, affinché i medesimi adottino comportamenti in linea con i valori etici cui s'ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e, comunque, tali da prevenire il rischio di

commissione di reati.

Il modello organizzativo si prefigge altresì la diffusione e l'affermazione di una cultura d'impresa improntata alla legalità e al controllo di tutte le fasi decisionali ed operative in cui si articola l'attività sociale. Tali prerogative vengono perseguite attraverso l'adozione di misure idonee a preservare l'osservanza di principi di correttezza e trasparenza nell'assunzione delle decisioni, la sussistenza di controlli preventivi e successivi che consentano di individuare condotte illecite o sintomatiche di propositi illeciti conseguiti nell'esercizio dell'attività sociale e, più in generale, situazioni di rischio o conflitto rispetto ai valori etici e principi di condotta enunciati nel presente Modello.

Non solo. Poiché lo scopo e l'intenzione della Società sono quelle di essere per i propri clienti un *partner* serio e affidabile, SERMAG SRL ha creato, insieme alla Società MOTTIN SRL (società dotata di impianti di densificazione ed estrusione per la lavorazione delle materie plastiche, operante nel campo della trasformazione dei rifiuti plastici in materie prime seconde di origine prevalentemente post-industriale) una **“Rete di Imprese”** denominata ***Laboratorio Materie Plastiche Circolari***, nell'ambito della quale è stato creato appunto un laboratorio con la finalità di garantire la corretta tracciabilità dell'origine dei materiali, la loro qualificazione giuridica e compositiva, il flusso di provenienza dei materiali, con emissione di rapporti di analisi che ne attestino le conformità alla normativa di settore.

La Rete di imprese, allo stato priva di soggettività giuridica non è, come noto, direttamente assoggettabile alla disciplina di cui al D.lgs. 231/2001; in ogni caso, i fattori di rischio potenziale di commissione dei reati analizzati nel presente Modello sono applicabili anche alle attività svolte nell'ambito del contratto di rete.

CAPITOLO I – IL D.LGS. N. 231/2001

1. Quadro normativo di riferimento ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità

amministrativa a carico delle Società.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le Società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della Società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le Società che ne siano oggetto.

Quanto ai reati di cui sopra, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) reati societari;
- c) delitti contro la fede pubblica;
- d) delitti contro la personalità individuale;
- e) reati con finalità di terrorismo;
- f) reati informatici;
- g) reati di riciclaggio e ricettazione
- h) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) reati di criminalità organizzata;
- j) reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- k) reati di ostacolo alla giustizia;
- l) reati ambientali;
- m) reati tributari;

- n) reati contro l'industria e il commercio;
- o) reati di abuso di mercato;
- p) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- q) delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- r) delitti in materia di razzismo e xenofobia;
- s) reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e scommessa e giochi d'azzardo;
- t) reati in materia di contrabbando;
- u) delitti contro il patrimonio culturale;
- v) delitti contro gli animali;
- w) reati transnazionali;
- x) reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea.

2. Esimenti della responsabilità amministrativa

L'art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la Società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, il quale è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

3. Efficace attuazione del Modello

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

CAPITOLO II – SANZIONI

1. Tipologia di sanzioni applicabili

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da

reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

CAPITOLO III – MODELLO DI SERMAG SRL

Modello adottato da SERMAG SRL

Come si è detto, la Società SERMAG SRL è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e *Partners*.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, SERMAG SRL, ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D.Lgs. 231/2001,

ma possano migliorare la propria struttura organizzativa, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della Società medesima.

Inoltre, poiché la Rete di imprese creata da SERMAG SRL e da MOTTIN SRL, allo stato priva di soggettività giuridica non sia, come noto, direttamente assoggettabile alla disciplina di cui al D.lgs. 231/2001, i fattori di rischio potenziale di commissione dei reati analizzati nel presente Modello sono applicabili anche alle attività svolte da SERMAG SRL nell'ambito del contratto di rete.

2. Finalità del Modello

Attraverso l'adozione del Modello SERMAG SRL si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SERMAG SRL, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali SERMAG SRL intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

3. Costruzione del Modello e relativa struttura

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell'interesse ed a vantaggio della Società stessa.

SERMAG SRL ha deciso di migliorare la propria struttura organizzativa limitando il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione del Modello previsto dal D.Lgs.

231/2001. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a SERMAG SRL di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione. Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto ordinandoli per rischio del processo (calcolata sulla base dell'adeguatezza del sistema di controllo in essere) e gravità dell'illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presente dinamiche già esistenti o possibili ed esigenze imposte dall'attività. Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia dell'impresa,
- quadro normativo applicabile alla Società,
- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- livello di centralizzazione dei poteri,
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
- job description,
- procedure esistenti o prassi consolidate.

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una speciale. Nella parte generale si introduce l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e la loro applicabilità alla realtà di SERMAG SRL.

4. Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, SERMAG SRL ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello

e di istituire il proprio Organismo di Vigilanza con deliberazioni dell'Amministratore Unico.

5. Profili di rischio di SERMAG SRL

La costruzione del presente Modello Organizzativo ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere da SERMAG e dalla conseguente identificazione dei processi societari sensibili alla realizzazione dei reati.

In ragione della specifica operatività di SERMAG si sono quindi individuati le situazioni, funzioni e fasi operative maggiormente rilevanti per la possibile commissione di fattispecie di reato presupposte ai sensi del D.Lgs. n.231/2001.

La Società si è quindi determinata a rafforzare il sistema di controllo interno con specifico riferimento a detti reati.

Al contempo, sempre in ragione dell'ambito di attività di SERMAG, si sono individuate fattispecie con riferimento alle quali pare legittimo e corretto ritenere non possano ravvisarsi profili di rischio che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione, nell'interesse o a vantaggio di SERMAG medesima.

Pertanto, si è ritenuto senza dubbio esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i responsabili, i dipendenti ed i collaboratori al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Conseguentemente, le aree di rischio enucleate sono risultate quelle indicate di seguito.

a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con un ente pubblico o dell'Unione europea e contro il loro patrimonio, frode nelle pubbliche forniture (articoli 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001)

Con riferimento ai reati contro lo Stato, la Pubblica Amministrazione e l'Unione europea ed il loro patrimonio, si è ritenuto che alcune delle fattispecie possano essere considerate come astrattamente configurabili.

Pertanto, la Società ha predisposto una parte speciale con riferimento alla prevenzione degli stessi.

b) Reati societari (art. 25-ter)

Con specifico riferimento ai reati societari, si ritiene che gli stessi siano in parte astrattamente configurabili nelle attività poste in essere da SERMAG; si precisa che la Società ha predisposto una parte speciale con riferimento alla

prevenzione degli stessi.

- c) Reati contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (art. 25-bis)**

Si ritiene che tali fattispecie di reati non siano configurabili in SERMAG.

- d) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)**

Si ritiene che tali fattispecie di reati non siano configurabili in SERMAG.

- e) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)**

Si ritiene che tali fattispecie di reati non siano configurabili in SERMAG.

- f) Reati informatici e trattamenti illecito di dati (art. 24-bis)**

Si ritiene che tali fattispecie di reati non siano configurabili in SERMAG.

- g) Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)**

Con specifico riferimento a tali reati, si ritiene che gli stessi siano astrattamente configurabili nelle attività poste in essere dal SERMAG. La Società, pertanto, ha predisposto una parte speciale con riferimento alla prevenzione dei suddetti reati.

- h) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)**

Con specifico riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si ritiene che gli stessi siano astrattamente configurabili; la società ha quindi predisposto una parte speciale nella quale sono richiamati gli adempimenti richiesti dal D.lgs. n.81/08. Anche nel Codice Etico viene riservata ampia trattazione sull'argomento oltre che, in generale, su ogni questione rilevante ai fini del Modello ed inerente il rapporto tra datore di lavoro e dipendente.

- i) Reati in materia di criminalità organizzata (art. 24-ter)**

Si ritiene che tali fattispecie di reati non siano configurabili in SERMAG.

- j) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)**

Atteso il ruolo della società, non vi sono ipotesi di condotte che possono configurare le fattispecie previste dalla Legge sul Diritto d'autore.

- k) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies)**

Allo stato attuale NON si ritiene configurabile il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-decies.

l) Reati ambientali (art 25-undecies)

Con specifico riferimento ai reati ambientali, si ritiene che gli stessi siano astrattamente configurabili e pertanto la Società ha predisposto una parte speciale in riferimento alle ipotesi rilevanti in argomento.

m) Reati tributari (art. 25-quinquedecies)

Con specifico riferimento ai reati tributari si ritiene che gli stessi siano astrattamente configurabili e la società ha quindi predisposto una parte speciale in riferimento a tali ipotesi.

n) Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)

Con specifico riferimento a tali reati si ritiene che gli stessi siano astrattamente configurabili e la società ha quindi predisposto una parte speciale in riferimento alle ipotesi rilevanti in argomento.

o) Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

Non si ritiene che tali reati siano astrattamente configurabili in SERMAG.

p) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)

Non si ritiene che tali reati siano astrattamente configurabili in SERMAG.

q) Reati in materia di impiego lavorativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25-duodecies)

Non si ritiene che tali reati siano astrattamente configurabili in SERMAG.

r) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Non si ritiene che tali reati siano astrattamente configurabili in SERMAG.

s) Delitti in materia di frode nelle competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

Non si ritiene che tali reati siano astrattamente configurabili in SERMAG.

t) Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

Non si ritiene che tali reati siano astrattamente configurabili in SERMAG.

u) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)

Non si ritiene che tali reati siano astrattamente configurabili in SERMAG.

v) Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies)

Non si ritiene che tali reati siano astrattamente configurabili in SERMAG.

w) Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

Non si ritiene che tali reati siano astrattamente configurabili in SERMAG.

x) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2);

Con specifico riferimento ai reati tributari si ritiene che gli stessi siano astrattamente configurabili e la società ha quindi predisposto una parte speciale in riferimento a tali ipotesi.

CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) è un organo monocratico, nominato dall'Amministratore Unico, e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Amministratore Unico nomina l'OdV ed assegna il compenso annuo e, eventualmente, il budget di spesa annua che questi potrà utilizzare a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

L'OdV non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse.

I requisiti fondamentali richiesti sono:

a) autonomia: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre, l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Amministratore Unico.

All'OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente.

b) indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una

corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'Organismo di Vigilanza dipende direttamente ed unicamente solo dall'Amministratore Unico.

c) professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso a livello collegiale le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.

In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi¹. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

d) continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali.

L'OdV rimane in carica per un anno con possibilità di rinnovo tacito e deve rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV i seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- di una delle situazioni in cui può essere compromessa la sua autonomia e la sua indipendenza;
- avvio di indagine nei suoi confronti su reati menzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal Decreto, o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, della titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persona giuridiche;
- allorché l'OdV sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- allorché svolga altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza,

¹ In tal senso si veda l'Ordinanza del Tribunale di Milano, 20 settembre 2004.

rappresentanza, gestione e direzione) per conto della Società, o semplicemente in contrasto con essa;

- allorché venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
 - I. per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
 - II. per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
 - III. per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; o in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato.

L'Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa della sua inattività;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Amministratore Unico, con immediata segnalazione al Revisore dei Conti.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'Organismo di Vigilanza, L'Amministratore Unico prenderà senza indugio le decisioni del caso.

2. Poteri e compiti

Le modalità di esecuzione dei compiti affidati all'OdV saranno disciplinate da un regolamento interno qualora l'organo diventi collegiale e potranno esserlo in ogni altro caso in cui se ne avverta la necessità.

Le riunioni hanno luogo almeno due volte l'anno e devono essere verbalizzati i principali rilievi emersi nelle attività e nelle riunioni svolte.

All’OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull’osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori e dei *Partners*;
- sull’efficacia e sull’adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Inoltre, la Società ha ritenuto che sia proprio l’OdV, in quanto soggetto qualificato, esterno e indipendente, e in ogni caso per ragione di efficacia ed efficienza della propria azione di verifica e controllo, il soggetto cui attribuire l’ulteriore compito di ricevere e gestire le segnalazioni relative a condotte irregolari o a illecite o a violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, anche nell’ambito della normativa di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, nota come *Whistleblowing*.

Più specificamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all’OdV sono affidate le attività:

a) di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
- conduzione di ricognizioni sull’attività aziendale ai fini del controllo e dell’eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SERMAG SRL, soprattutto nell’ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare agli organi societari deputati,
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l’emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
- attivazione e svolgimento di *audit* interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

b) di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con i consulenti legali esterni della Società e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;

c) di formazione:

- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001,
- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, lo spazio nell'*intranet-internet* della Società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 ed al Modello,
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

d) sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello all'Amministratore Unico ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, l'Amministratore Unico è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima

del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, *Partners* o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla *Privacy* (D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante, inclusa quella relativa al Contratto di Rete stipulato tra SERMAG SRL e MOTTINI SRL, nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a promozioni, trasferimenti o sanzioni disciplinari relative ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Amministratore Delegato, che dovrà acquisire obbligatoriamente il parere del Consiglio di Amministrazione.

3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori e dei *Partners* in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SERMAG SRL ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni

relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;

- i dipendenti con la qualifica di dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, consulenti e *Partners*, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di SERMAG SRL o delle persone accurate erroneamente e/o in mala fede.

I canali con cui un dipendente SERMAG SRL può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore,
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti di SERMAG SRL, come consulenti, fornitori, *Partners*, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni giungono all'OdV tramite un indirizzo di posta, un numero di telefono e una casella di posta elettronica, cui è riservato l'accesso solo all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'utilità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano SERMAG SRL o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti, *Partners*;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di SERMAG SRL nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- le delibere dell'Amministratore Unico;
- le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della Società.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre SERMAG SRL al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001,
- sui rapporti con i fornitori, consulenti e *Partners* che operano per conto di SERMAG SRL nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da SERMAG SRL.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i non dipendenti di SERMAG SRL, quali i consulenti, i fornitori e i *Partners*, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole

inserite nei contratti che legano tali soggetti a SERMAG SRL.

4. Segnalazioni delle violazioni del Modello

I funzionari, i dipendenti della Società e i destinatari in genere hanno il compito di riferire per iscritto all'OdV della presenza di possibili violazioni o la commissione di reati sanzionati.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, e penalizzazioni i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello o comunque non in linea con gli stessi, garantendo la tutela della *privacy* dei dati di cui alla segnalazione.

L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

5. L'attività di reportistica dell'OdV verso altri organi aziendali

L'attività di reportistica dell'OdV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV,
- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a SERMAG SRL, sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV ha tre linee di reportistica:

- su base continuativa, direttamente all'Amministratore Unico;
- su base semestrale, nei confronti dell'Amministratore Unico e del Revisore dei Conti;
- su base annuale, nei confronti dell'Amministratore Unico.

L'OdV predispone:

- semestralmente, un rapporto scritto per l'Amministratore Unico e il Revisore dei Conti sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- annualmente, una relazione descrittiva per l'Amministratore Unico, contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno e la richiesta di *budget*.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera dell'Amministratore Unico, l'OdV deve prontamente rivolgersi all'Assemblea dei Soci e all'Organo di Controllo per i provvedimenti di rispettiva competenza, in conformità alla vigente normativa.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e/o i consulenti, più precisamente con:

- i consulenti legali esterni della Società per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e revisore dei conti;
- l'Amministratore Unico per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D.Lgs. 231/2001; per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori e dei *Partners* delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili; in ordine alla formazione del personale e in caso di modifiche organizzative che impattino sulla mappatura delle attività sensibili; in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari o di altra natura.

Ogniqualevolta lo ritiene opportuno, l'OdV può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

6. Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'OdV, nel Modello di organizzazione della Società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla Società anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il

personale;

- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata.

CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

1. Formazione e divulgazione del Modello

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il modello viene messo a disposizione di ogni dipendente, mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, *Partners* commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello.

A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai *Partners* commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

In particolare, SERMAG SRL inserirà in tutti i suoi contratti la seguente clausola di integrità:

ARTICOLO [●]

1. *SERMAG SRL gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché nel proprio Codice Etico.*
2. *[La controparte contrattuale] dichiara e garantisce: (i) di aver preso visione del Modello 231 pubblicato sul sito di SERMAG SRL, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà richiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne compreso i principi, i contenuti e le finalità; (ii) di aver preso visione del Codice Etico pubblicato sul sito di SERMAG SRL, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà richiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne compreso i principi, i contenuti e le finalità.*

3. *[La controparte contrattuale] dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla SERMAG SRL nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti, nonché di fare in modo, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con eventuali terze parti, che queste ultime si informino a principi equivalenti.*
4. *La violazione da parte del [la controparte contrattuale] di uno qualsiasi dei principi contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico di SERMAG SRL, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., da esercitare nei modi e termini di legge e di contratto.*
5. *[La controparte contrattuale] prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, possono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati nella "Procedura per le segnalazioni da parte dei dipendenti, collaboratori e terzi" che SERMAG SRL ha adottato e pubblicato sul suo sito.*

2. Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di SERMAG SRL garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello l'Alta Direzione della Società, in collaborazione con l'ODV, gestisce la formazione del personale, che sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Personale direttivo o con funzioni di rappresentanza della Società: formazione iniziale attraverso riunioni *ad hoc* nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello, diffusione via e-mail o cartacea del materiale dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche; informativa in sede di assunzione per i neoassunti.
- Altro personale: nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;

informativa in sede di assunzione per i neoassunti; estensione ai dipendenti che hanno un indirizzo di posta elettronica delle informazioni via e-mail.

3. Informazione ai *Partners*

Relativamente ai *Partners*, SERMAG SRL deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal *partner*, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

CAPITOLO VI – SISTEMA DISCIPLINARE

1. Funzione del sistema disciplinare

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso. L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

È rivolto essenzialmente a:

1. tutti coloro che svolgono per SERMAG SRL funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
2. coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
3. in generale a tutti i dipendenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti

penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Sanzionatorio è reso pubblico e diffuso.

2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel presente Modello, o nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal “*Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti dell'azienda delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi*” e dalle norme di Legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili si distinguono in:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento disciplinare.

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV.

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme contrattuali specifiche della stessa categoria dirigenziale.

Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del

personale dirigente l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ex D.Lgs. n. 231/2001, a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

3. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dirigenti

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un dirigente, ne informerà prontamente il CdA, che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa ed al Contratto Collettivo.

4. Sistema sanzionatorio nei confronti dell'Amministratore Unico

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte dell'Amministratore Unico ne informerà prontamente l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Controllo per i provvedimenti di rispettiva competenza, in conformità alla vigente normativa.

5. Sistema sanzionatorio nei confronti dell'Organo di Controllo

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte dell'Organo di Controllo ne informerà l'Amministratore Unico che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa.

6. Sistema sanzionatorio nei confronti dei consulenti e *Partners*

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti, gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

7. Segnalazione delle condotte illecite: Whistleblowing

In ragione di quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 bis del D.Lgs. 231/01, il Modello deve prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in

ragione delle funzioni svolte garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

La segnalazione ha ad oggetto una comunicazione relativa a fatti che possono configurare reati, illeciti o irregolarità riferibili al personale di SERMAG SRL o a terzi che violano il Codice Etico, il Modello, le procedure di SERMAG SRL, leggi, etc. e che siano idonei a cagionare danno o pregiudizio alla società.

La segnalazione riguarda le situazioni in cui il segnalante agisce a tutela non di un interesse personale in quanto il fatto segnalato attiene a pericoli e rischi che potrebbero nuocere la società, il gruppo, il personale, i terzi o, più in generale, la collettività.

SERMAG SRL gestisce le segnalazioni attraverso un canale idoneo a garantire la ricezione, l'analisi e la gestione delle segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e/o delle relative procedure e/o del Codice Etico.

Gli interessati possono inviare una segnalazione attraverso la piattaforma informatica "My Whistleblowing 2.0 - Zucchetti", accessibile tramite il seguente *link*, segnalato sul sito aziendale (che condurrà direttamente alla piattaforma informatica):

<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/sermag/86748>

Una volta effettuato l'accesso, l'utente può scegliere se lasciare una segnalazione anonima oppure se palesare la propria identità.

Il segnalante compila il *form* di segnalazione inserendo le informazioni richieste e allegando, eventualmente, documentazione a conferma della fondatezza dei fatti.

Al momento della trasmissione della segnalazione al gestore delle segnalazioni, il sistema crea un **codice univoco alfanumerico** che dovrà essere utilizzato dal segnalante per accedere successivamente al sistema al fine di verificare lo stato di avanzamento della segnalazione e per eventualmente aggiungere nuove informazioni e documenti.

Il sistema garantisce sempre che la gestione delle segnalazioni e la comunicazione tra segnalante e gestore rispettino i requisiti di riservatezza e, in base alla scelta effettuata, di anonimato.

Le segnalazioni vengono ricevute e gestite dall'Organismo di vigilanza di SERMAG SRL, che garantisce la tutela della *privacy* dei dati di cui alla segnalazione.

Entro 7 giorni lavorativi il segnalante, che abbia indicato almeno un recapito e-mail valido di contatto, riceverà un avviso di ricevimento della segnalazione.

Entro 15 giorni lavorativi il segnalante verrà informato dell'avvio dell'istruttoria, che verrà completata entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione.

Il segnalante potrà monitorare lo stato dell'istruttoria e sarà avvisato circa lo stato

dell'istruttoria.

Al fine di proteggere l'autore della segnalazione, SERMAG SRL assicura discrezione e riservatezza nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla ricezione, all'istruttoria e conclusiva.

SERMAG SRL garantisce che i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite - delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con la società - verranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, in conformità alle normative applicabili in materia di protezione di dati personali.

L'eventuale rifiuto di indicare i dati sulla segnalazione non comporterà alcuna conseguenza circa la validità della procedura di segnalazione.

Il segnalante potrà ottenere l'indicazione dell'origine dei suoi dati e delle finalità e modalità del trattamento, dei nominativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati; ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati; opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

SERMAG SRL vieta qualsiasi atto di ostacolo alla segnalazione, nonché di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati di ritorsione, anche tentata o minacciata, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante e dei soggetti indicati nell'art. 3 comma 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. 23/24 e per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tutto il personale coinvolto nelle diverse fasi afferenti alla gestione delle segnalazioni è tenuto a garantire il massimo livello di riservatezza sui contenuti delle medesime e sui soggetti oggetti di segnalazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 della L. 15 luglio 66 n. 604 novellata dal D.lgs. 24/23, è da considerarsi nullo il licenziamento conseguente alla segnalazione, alla denuncia, divulgazione pubblica o denuncia effettuata dai soggetti tutelati dal D.lgs. 24/23 e i soggetti licenziati hanno diritto alla reintegra, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva tra quelle elencate al comma 4 dell'art. 17 D.Lgs. 23/24 nei confronti del segnalante. Si specifica che è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata dal segnalante e le misure ritorsive subite.

SERMAG SRL, al fine di tutelare la dignità, l'onore e la reputazione di ognuno, si impegna a offrire la massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie e, qualora al

temine della fase di verifica della segnalazione ne venga certata l'infondatezza e il contestuale dolo e/o colpa grave, GMT intraprenderà iniziative a tutela propria e dei propri dipendenti.

I soggetti che violeranno le misure di tutela del segnalante o chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazione che si riveleranno infondate, saranno passibili da parte della Società di sanzione disciplinare.

I soggetti che ritenessero che sia stata adottata una misura ritorsiva a seguito della segnalazione, possono denunciare l'accaduto all'ANAC il quale informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Ai sensi del D.lgs. 24/23 art. 6, ove ricorra una delle condizioni ivi previste, il segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna tramite i canali descritti nell'art. 7 del d.lgs. 24/23 attivati dall'ANAC.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO I – I DESTINATARI

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di SERMAG SRL come Dipendenti, Amministratori, Dirigenti, consulenti e *Partners* nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la Società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO II – REGOLE GENERALI

Di seguito si riportano le classi di reato potenzialmente configurabili nell'ambito delle attività della Società desunti dall'analisi dei rischi precedentemente effettuata.

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di SERMAG SRL, i dipendenti, i consulenti e i *Partners* nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da SERMAG SRL;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale di SERMAG SRL ed al sistema di controllo della gestione;

- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.

CAPITOLO III – REATI CONTRO LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

1. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Nell'elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione si fa essenzialmente riferimento all' art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture) e all'art. 25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) del Decreto.

I reati riconducibili all'art. 24 del Decreto sono:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)** [Articolo introdotto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dalla L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13]

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)** [articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3 e dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13]

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato

di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (rileva solo l'ipotesi di cui all'art.640, comma 2, n.1, c.p.)** [articolo modificato dal Decreto-legge n. 48 dell'11 aprile 2025]

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) abrogato (D. Legge 11 aprile 2025, n. 48)

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)** [articolo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13]

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-**

ter c.p.: rileva solo se commessa a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione europea)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)** [introdotto dal D.Lgs. n. 14 luglio 2020, n. 75]

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente (1).

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23 dicembre 1986, n. 898)** [introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1

dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

- **Turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137]**

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137]**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si ritiene che tutte le sopra citate ipotesi di reato NON siano potenzialmente

configurabili in SERMAG SRL. Invero la Società, per scelta aziendale, non percepisce contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee.

I reati riconducibili all'art. 25 del Decreto sono:

- **Concussione (art. 317 c.p.)** [articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69]
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La Società SERMAG sicuramente non potrà commettere il reato sopra citato.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)** [modificato dalla L. n. 6 novembre 2012, n. 190, dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 e dalla L. n. 9 gennaio 2019, n. 3]
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)** [articolo modificato dalla 27 maggio 2015, n. 69]
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
- **Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)**
La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)** [articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69]
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva

l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

La Società SERMAG sicuramente non potrà commettere i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p., ma potrebbe commettere, come autore della corruzione, il reato di cui al successivo art. 321 c.p.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle**

Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
[modificato dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112]

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114]**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al

compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)** [introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

La Società SERMAG sicuramente non potrà commettere il reato sopra citato.

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)** [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

La Società SERMAG sicuramente non potrà commettere il reato sopra citato.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)** [introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

La Società SERMAG sicuramente non potrà commettere il reato sopra citato.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)** [introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

La Società SERMAG sicuramente non potrà commettere il reato sopra citato.

2. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Nell'ordinamento italiano la Pubblica Amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (Comuni, Province, Regioni, Stato, Ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.*

Lo *status* di pubblico ufficiale è dunque tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 7 febbraio 1992, n. 181 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica, per cui viene detto che è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica². Sono pubblici ufficiali coloro che:

² Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri;
- decisionali:
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione³;
 - di collaborazione, anche saltuaria⁴.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

3. Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) che SERMAG SRL ha rilevato al suo interno sono relative alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, nonché per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (TU 81/2008) e il rispetto delle cautele previste dalle leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

In merito alle attività sensibili sopra indicate, SERMAG SRL esclude la possibilità di commissione di reati contro la P.A. poiché la Società non ha rapporti diretti con la P.A., salvo taluni rapporti contrattuali con Enti universitari per lo sviluppo di progetti, procedure e ritrovati tecnici, in ogni caso secondo tariffe e *format* contrattuali determinati da detti enti pubblici e, comunque, per importi non particolarmente significativi.

Inoltre, la Società non ha mai chiesto finanziamenti o altri benefici fiscali che implicherebbero contratti con la P.A..

SERMAG SRL ha presentato diverse domande di brevetto: tuttavia, detta attività è stata svolta dalla Società sempre e solo attraverso lo **Studio Jacobacci & Partners**, primario Studio Legale specializzato nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale a livello europeo, senza dunque avere essa stessa contatti diretti con la P.A.

³ Cass. Pen. Sez. VI 81/148796

⁴ Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013

Per quanto riguarda eventuali verifiche, ispezioni di soggetti pubblici in materia di sicurezza sul lavoro, SERMAG SRL si avvale dell'attività di consulenti vari: il **RSPP**, il **Commercialista**, il **Consulente del Lavoro**, l'**Avvocato**, e quindi non ha normalmente diretti rapporti con tali soggetti pubblici.

4. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno

al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;

- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con SERMAG SRL o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per SERMAG SRL. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- prescindere da informazioni dovute.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di SERMAG SRL da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza.

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta

esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO IV – REATI SOCIETARI

1. Tipologia dei reati societari

La presente sezione si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter:

- **False comunicazioni sociali (art 2621 c.c.)** [articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69]

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Questo reato si realizza attraverso l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonee a indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente

la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

- **Fatti di lieve entità (art 2621 bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Non punibilità per particolare tenuità (Art 2621 ter c.c.)**

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

L'ipotesi di reato di cui agli articoli che precedono è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)** [articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69]

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una

richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a SERMAG SRL.

- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)** [articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69]

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** [articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69]

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano

dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)** [articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69]

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628)** [articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69]

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Tale reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali della Società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a

SERMAG SRL.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art 2629 c.c.)** [articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69]

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra Società scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.)**
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Il reato si compie nel momento in cui l'amministratore, o il componente del Consiglio di amministrazione di una società quotata viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.

Si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in

natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie regolata mira a tutelare l'integrità del capitale sociale ed è rivolta ad Amministratori e Soci.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., limitatamente alla condotta di corruzione attiva, con specifico riferimento all'ipotesi di cui al **comma 3**)** [articolo aggiunto dalla legge n. 6 novembre 2012, n. 190, modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al

primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 15 marzo 2017, n. 38 e modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3]

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per

recare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Il caso concreto prevede che venga alterato il prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, diffondendo notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate, incidendo in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne

ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tale reato condanna i casi in cui coloro che sono preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in merito alla situazione economica e finanziaria della Società espongono fatti non veri o occultano, in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette operazioni, per costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività di vigilanza.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19)***

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

L'attività potenzialmente sensibile svolta da SERMAG SRL in riferimento ai reati sopra menzionati è quella relativa alla redazione del bilancio.

SERMAG SRL esclude la possibilità che detti reati possano essere commessi nel suo interesse.

Invero, il bilancio annuale non viene redatto direttamente da SERMAG SRL: l'Area Amministrativa della Società si limita a preparare i dati necessari per la compilazione del bilancio, il quale viene poi redatto da una Società di Consulenza esterna, che presta la sua consulenza per SERMAG, mentre una successiva verifica è effettuata dall'Organo di Controllo che redige un verbale e una relazione accompagnatoria al

bilancio.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti, dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili;
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con il Revisore Contabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Revisore Contabile;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO V – REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

1. Tipologia dei reati contro la fede pubblica

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001:

- ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)***

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Il reato si verifica, quando, chiunque contraffà, altera, introduce o mette in circolazione moneta nazionale falsa.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Il reato si verifica quando chiunque altera moneta nazionale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)***

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00.

Il reato si verifica, quando, chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)***

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)***

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a € 309,00 a € 1.032,00.

Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a

SERMAG SRL.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni di falsificazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

SERMAG SRL non ha rilevato al suo interno attività sensibili con riferimento ai reati di cui trattasi.

Invero, la Società utilizza valori bollati solo per l'aggiornamento dei libri contabili obbligatori e tutte le transazioni vengono effettuate con carta di credito o bonifico, sicché non vi sono movimentazioni in entrata o in uscita di denaro contante.

La piccola cassa ha un valore minimo (al di sotto dei 500,00 €) per pagamenti di irrisoria entità.

Infine, la Società ha aderito alla normativa sulla tracciabilità delle operazioni di ammontare superiore a € 500,00 (D.lgs. 127/2015).

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti, dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da SERMAG SRL.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta e/o valori di bollo per pagamenti.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO VI – REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. Tipologia dei reati contro la personalità individuale

La presente sezione si riferisce ai reati contro la personalità individuale. Si elencano qui le singole fattispecie contemplate negli artt. 25 quater.1 e 25 quinquies del D.lgs. 231/2001.

- ***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)***
[articolo introdotto dalla L. 9 gennaio 2006, n. 7]

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Il reato si configura in capo a chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo

sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un diritto di proprietà.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Il reato si verifica, quando gli abusi sono esercitati su soggetti di età inferiore ad anni diciotto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Il reato si verifica con lo sfruttamento di individui di età inferiore ad anni diciotto per produrre materiale pornografico.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)** [articolo modificato dalla Legge n. 23 dicembre 2021, n. 238]

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Il reato si configura con il possesso di materiale pornografico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)** [aggiunto dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38]

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Il reato si verifica, quando scopo dell'organizzazione del viaggio è svolgere attività di prostituzione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Tratta di persone (art. 601 c.p.)** [fattispecie modificata dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21]

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante

inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Il reato si configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita un'autorità su di un'altra ai fini di sfruttamento.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Il reato si verifica, quando, del soggetto di cui si abusa, se ne fa oggetto di commercio.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a

sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)** [articolo modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238]

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

L'attività potenzialmente sensibile svolta da SERMAG SRL in riferimento ai reati sopra menzionati è quella relativa all'accesso a *internet* tramite strumenti aziendali.

Con riferimento alla suddetta attività sensibile, SERMAG SRL esclude la possibilità che possano essere commessi, nel suo interesse, reati contro la personalità individuale attraverso l'accesso a *Internet* tramite strumenti aziendali, poiché la Società non commercializza prodotti *online* e gli apparecchi ITC aziendali sono tutti presidiati da *firewall* e da altri dispositivi di protezione nel rispetto della normativa *privacy* e dello Statuto dei Lavoratori.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di astenersi dal tenere una

qualsivoglia condotta che possa ledere anche potenzialmente l'integrità personale di qualunque individuo che svolge la propria attività in nome o per conto della Società.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da SERMAG SRL;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO VII – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

1. Tipologia dei reati con finalità di terrorismo

La presente sezione si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 quater:

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a

SERMAG SRL.

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)**

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)** [articolo introdotto dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21]

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente

l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)**

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Il reato si configura con l'addestramento di individui con, lo scopo di compiere atti terroristici.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.)** [articolo inserito dalla L. 28 luglio 2016, n. 153]

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a

SERMAG SRL.

- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)**

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.3 c.p.)** articolo introdotto dal D. Legge 11 aprile 2025, n. 48]

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Tale fattispecie si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo di compiere atti di terrorismo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo, non quindi con altre forme di violenza come la guerra aperta o guerreggiata.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da

due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle

diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)** [articolo introdotto dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21]

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.)** [articolo introdotto dal D. Legge 11 aprile 2025, n. 48]

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

SERMAG SRL non ha rilevato al suo interno attività sensibili con riferimento ai reati con finalità di terrorismo.

Invero, la Società ha rapporti commerciali principalmente con Paesi Europei e, in ogni caso, mai con Paesi soggetti ad embargo.

In ogni caso, SERMAG SRL utilizza i canali informativi e consulenziali messi a disposizione sia dalle Banche con cui lavoro sia dalle Assicurazioni del credito per i controlli KYC (*Know your Customer*).

Inoltre, la Società applica rigorosamente la normativa antiriciclaggio anche con riferimento ai pagamenti, che vengono tutti rigorosamente tracciati, e, non avendo controllate o consociate estere, non è ravvisabile alcuna problematica di *tranfert pricing*.

Per quanto poi riguarda le transazioni finanziarie, si ribadisce quanto già precisato con riferimento ai reati contro la fede pubblica, ovvero che esse vengono effettuate con carta di credito o bonifico e che non c'è una movimentazione in entrata o in uscita di denaro contante e che la società ha aderito alla normativa sulla tracciabilità delle operazioni superiori ad € 500,00.

Inoltre, la società CRIBIS, specializzata in *business information* relativamente a società italiane ed estere, ha assegnato a SERMAG il riconoscimento CRIBIS PRIME COMPANY, attribuendo alla società il massimo livello di affidabilità come controparte di una transazione commerciale.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da SERMAG SRL;
- rispettare le norme di legge;

- osservare i principi sanciti dal codice etico.

Relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico la Società verifica la non appartenenza alle Liste di riferimento internazionali (finanziamento al terrorismo) di fornitori, *Partners*, clienti e dipendenti.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO VIII – REATI INFORMATICI

1. Tipologia dei reati informatici

Di recente introduzione all'interno del catalogo dei reati contemplati dal Decreto sono i reati informatici che sono descritti all'art. 24-bis del Decreto.

- ***Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)***

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici o privati, ma ha addirittura aggiunto che “se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90]***

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa

*o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da due a dieci anni:*

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il reato si verifica, quando chiunque si introduce senza autorizzazione in un computer o accede o ad un sistema di computer.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 28 giugno 2024, n. 90]***

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al

predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici di accesso a reti o sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*** [articolo modificato dalla Legge n. 23 dicembre 2021, n. 238]

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Il reato si verifica quando chiunque, con l'utilizzo di strumenti e apparecchiature informatiche danneggia un sistema informatico o telematico.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*** [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90]

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque

rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché impedimento o interruzione delle stesse.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90]***

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Il reato si verifica con l'istallazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90]**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90]**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore

privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)***
[articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature,***

dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90]***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione,*

l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Il reato si verifica, quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- ***Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]***

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

2. Attività sensibili

SERMAG SRL non ha rilevato al suo interno attività sensibili con riferimento ai reati informatici, in quanto la Società non si occupa di *e-commerce* e non può raccogliere quindi *Big Data*.

Inoltre, la Commercialista esterna di SERMAG SRL svolge anche funzioni di assistenza e consulenza alla Società in materia di *Compliance Privacy*.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da SERMAG SRL;
- osservare le norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO IX – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE

1. Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione

I reati di riciclaggio e ricettazione sono descritti all'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001.

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)** [articolo modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, 195 e dalla Legge 24/4/2026, n. 54]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)** [articolo modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, 195]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato si verifica in capo a chiunque re-immette profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter**

c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, 195]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)** [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

SERMAG SRL non ha rilevato al suo interno attività sensibili con riferimento ai reati di cui trattasi.

Invero, si ribadisce quanto già precisato relativamente ai reati contro la fede pubblica, vale a dire che le transazioni finanziarie vengono effettuate con carta di credito o bonifico e che non c'è una movimentazione in entrata o in uscita di denaro contante e che la società ha aderito alla normativa sulla tracciabilità delle operazioni superiori ad € 500,00.

In ogni caso, tutti i materiali in entrata e in uscita sono soggetti a rigorosa tracciabilità, e, comunque, SERMAG SRL utilizza fornitori la cui affidabilità è stata verificata nel corso degli anni e, qualora debba approvvigionarsi anche da nuovi fornitori, effettua ogni ragionevole verifica preliminare al fine di stabilire l'origine della merce.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;

- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO X – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono descritti all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.

- ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di

una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato si verifica quando alla violazione delle norme sul luogo di lavoro segua la morte di un lavoratore.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni una qualunque forma di trauma, ferita o colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di danneggiamento anche senza intenzione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)**

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo;
- della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nella causazione dell'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un'imprudenza, negligenza o imperizia oppure un'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

• **Art. 55 D.lgs, 81/2008 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

[articolo modificato dalla Legge 11.3.2026, n. 34]

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;*
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;*

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);*
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

3. È punito con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro il datore di lavoro che

adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

4. È punito con l'ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis e dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b -bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8 -bis

e) con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,34 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,18 a 427,16 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG.

2. Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. T.U. 81/2008) costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando

- i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
 - programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

3. Attività sensibili

SERMAG SRL esclude la possibilità che detti reati possano essere commessi nel suo interesse.

Invero, al fine di evitare la commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, SERMAG SRL si avvale dell'attività di vari consulenti: *in primis* il RSPP, che ha redatto il DVR contenente la valutazione dei pericoli connessi all'attività svolta dalla Società e la quantificazione dei rischi ad essi connessi, la commercialista, il consulente del lavoro, l'avvocato.

Per quanto riguarda in particolare il Laboratorio Materie Plastiche Circolari, che è uno dei contesti in cui più rilevante è la sussistenza di rischi in materia di salute e sicurezza, la relativa attività si svolge in due siti: uno situato presso gli uffici SEMAG di Casale Monferrato, munito di tutte le autorizzazioni delle autorità competenti, e l'altro situato presso l'impianto di MOTTIN SRL.

Ciascun sito è dotato di un proprio DVR, entrambi redatti in condivisione dagli RSPP

delle due società anche ai fini delle eventuali interferenze.

Tali dipendenti sono stati adeguatamente formati e informati al riguardo con gli aggiornamenti di legge e sono muniti di attrezzature e abbigliamento antinfortunistico e ricevono periodicamente adeguata formazione.

Le vetture aziendali, acquisiti in *leasing* da SERMAG, che vengono concesse agli impiegati commerciali, sono tutti dotati di *computer* di bordo che segnalano eventuali problematiche del veicolo, nonché quando devono essere effettuati il tagliando e la revisione periodica e la manutenzione dei freni: le eventuali segnalazioni vengono gestite dall'Amministratore Unico che sovrintende ai relativi controlli. Un corso di guida sicura viene effettuato per i dipendenti interessati.

SERMAG SRL ritiene non vi siano ulteriori attività sensibili, poiché la Società svolge esclusivamente attività commerciale e si avvale di soggetti terzi per l'esecuzione di tutte le attività produttive, di *packaging*, di logistica e di trasporto delle merci.

4. Procedure specifiche

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la normativa italiana applicabile in ambito di “salute e sicurezza sul luogo di lavoro”.

In particolare, SERMAG SRL opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Per la materia in esame le procedure *ad hoc* sono dettate direttamente dal Testo Unico 81 del 9 aprile 2008, che disciplina dettagliatamente gli adempimenti in capo alle Società.

È fatto espresso obbligo agli Organi Sociali di SERMAG SRL, ai dipendenti, consulenti, *Partners* di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in Società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 81/2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi e/o comunque adoperarsi per ridurli al minimo;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XI – REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA'

ORGANIZZATA

1. Tipologia dei reati in materia di criminalità organizzata

I reati in materia di criminalità organizzata sono descritti all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)** [articolo

modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69]

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il reato si verifica quando l'associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a

SERMAG SRL.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)** [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo

comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)** [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202]

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre

all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo***

2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

- Art. 1 L. 2 ottobre 1967, n. 895

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

- Art. 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

- Art. 2-bis L. 2 ottobre 1967, n. 895

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

- Art. 3 L. 2 ottobre 1967, n. 895

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

- Art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

- **Art. 6 L. 2 ottobre 1967, n. 895**

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

- **Art. 23. L. 110/1975**

Sono considerate clandestine:

- 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
- 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11. Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel

catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

SERMAG SRL non ha rilevato al suo interno attività sensibili con riferimento ai reati di criminalità organizzata.

Invero, SERMAG SRL non è mai stata destinataria di misure interdittive, preventive, né di condanne, né oggetto di procedimenti penali.

Inoltre, la Società non ha mai subito tentativi di estorsione.

Peraltro, la Società non è impresa impegnata nelle forniture o nei servizi sensibili individuati nei Protocolli di Legalità.

La Società applica la normativa antiriciclaggio, cui sono sottoposti tutti i dipendenti.

Per quanto poi riguarda le transazioni finanziarie, si ribadisce quanto già precisato con riferimento ai reati contro la fede pubblica, vale a dire che esse vengono effettuate con carta di credito o bonifico e che non c'è una movimentazione in entrata o in uscita di denaro contante e che la società ha aderito alla normativa sulla tracciabilità delle operazioni superiori ad € 500,00.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere

interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;

- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- prescindere da informazioni dovute.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la

documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XII – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

I reati in materia di violazione del diritto d'autore sono descritti all'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001.

- ***Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge 22 aprile 1941, n.633 - comma 1 lett. a) bis)***

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge 22 aprile 1941, n.633 - comma 3)***

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per***

rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n.633 - comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n.633 - comma 2) [articolo modificato dalla Legge n. 166 del 14/11/2024]***

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico***

con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla Legge n. 166 del 14/11/2024]

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla Legge n. 166 del 14/11/2024]***

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)***

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Non sono state rilevate attività sensibili per questa classe di reati.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra

quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- utilizzare i software coperti da licenza rispettando i limiti/condizioni imposti dalla stessa;
- installare/utilizzare esclusivamente software regolarmente acquistati dalla Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un software coperto da licenza.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XIII – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

1. Tipologia dei reati in materia di ostacolo alla giustizia

I reati in materia di ostacolo alla giustizia sono descritti all'art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001.

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione

da due a sei anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato non sono state riscontrate attività sensibili.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XIV – REATI AMBIENTALI

1. Tipologia dei reati ambientali

I reati ambientali sono descritti all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, modificato dal Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, il quale ha modificato il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e il codice Penale.

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)** [articolo modificato dal D.Lgs. 21/04/2026, n. 81]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, di un habitat della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;*
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;*
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;*
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.*

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Commercio di prodotti inquinanti (Art. 452-bis.1 c.p.)** [articolo introdotto dal D.Lgs. 21/04/2026, n. 81]

Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

- 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;*
- 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.*

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;*
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;*
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;*
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.*

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- ***Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti (Articolo 452 ter c.p.)*** [articolo modificato dal D.Lgs. 21/04/2026, n. 81]

Se da uno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-bis.1 deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)** [articolo modificato dalla Legge 9/10/2023, n. 137]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**
[articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dalla Legge 147 del 3/10/2025 di conversione del Decreto-legge n. 116/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a

sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Impedimento del controllo (Art. 452-septies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)** [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018 e articolo modificato dalla Legge 147 del 3/10/2025 di conversione del Decreto-legge n. 116/2025]

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG.

- **Nozione di abusività (Art. 452-quinquiesdecies)** [articolo introdotto dal D.Lgs. 21/04/2026, n. 81]

Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

- 1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;*
- 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);*
- 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.*

- **Circostanze aggravanti (Art. 452-sexiesdecies)** [articolo introdotto dal D.Lgs. 21/04/2026, n. 81]

Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:

- 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;*
- 2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.*

Tali ipotesi sono potenzialmente configurabili in SERMAG.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)** [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 7 febbraio 1992, n.150, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)**

Art. 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.*

338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero

il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la

detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs 3 aprile 2006, n.152 - art. 137)**

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque

reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo

113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Abbandono di rifiuti non pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255)** [articolo modificato dal Decreto-legge n. 116/2025 convertito, con modificazioni nella Legge 147 del 3/10/2025]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle

disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le sanzioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettecentomila euro.

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui ai commi 1.2 e 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192,

comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-bis)** [articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025 convertito, con modificazioni nella Legge 147 del 3/10/2025]

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter)** [articolo

introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025 convertito, con modificazioni nella Legge 147 del 3/10/2025]

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)**
[articolo modificato dalla Legge 147 del 3/10/2025 e, successivamente, dal D.lgs. 21/4/2026, n. 81]

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese e o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Abrogato [2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento

euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all' articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis)** [articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025 convertito, con modificazioni nella Legge 147 del 3/10/2025]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è

responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a

SERMAG.

- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006 - art. 257)**

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)** [articolo modificato dalla Legge 147 del 3/10/2025 di conversione del Decreto-legge n. 116/2025]
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. *In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.*

9. *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

9-bis. *Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.*

10. *Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.*

11. *Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.*

12. *Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli*

interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)** [articolo modificato dalla Legge 147 del 3/10/2025 di conversione del Decreto-legge n. 116/2025]

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG.

- **Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)** [articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025, conv. In L. 147/2025]

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque

riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)**

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di

controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della

tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a

SERMAG.

- **Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)**

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7), chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8), chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena

dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di

particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)**

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG.

2. Attività sensibili

Con riferimento alle attività sensibili, SERMAG SRL esclude la possibilità che i reati di cui sopra possano essere commessi nel suo interesse, dal momento che la Società **non commercializza rifiuti, ma solo sottoprodotti e materie prime seconde.**

In ogni caso ogni lotto di sottoprodotto e di materia prima seconda viene **tracciato, analizzato e, poi, certificato.**

La tracciabilità è innanzitutto documentale: viene ricostruita la storia del prodotto sin dall'origine, attraverso la documentazione che viene presentata dai fornitori.

SERMAG SRL poi effettua delle analisi chimiche sul materiale per accertarsi che il prodotto non sia rifiuto, per sapere quale sia la sua composizione chimica e se non ci siano sostanze vietate.

Presso il **Laboratorio Materie Plastiche Circolari** oggetto del contratto di rete tra SERMAG SRL e MOTTIN SRL vengono eseguite le analisi chimiche e tutti i test richiesti dalle norme tecniche del settore della plastica riciclata, le **UNI 10667** (la conformità a queste norme è necessaria per la commercializzazione delle materie prime secondarie).

Tutti i materiali vengono anche testati per essere conformi ai Regolamenti europei **Reach**, **RoHs** e **SVHC**. Le analisi sono molto complesse e il Laboratorio Materie Plastiche Circolari è in grado di eseguirle con grande precisione e professionalità, grazie all'ausilio dell'Università con cui SERMAG SRL collabora (e con la quale ha realizzato diversi brevetti), che si occupa anche di formare gli analisti di laboratorio.

Dette analisi, previo trattamento industriale del rifiuto, sempre effettuato da fornitori della cui affidabilità SERMAG SRL ha comprovata esperienza pluriennale (ovvero quando si tratti di nuovi fornitori, previe attente verifiche di affidabilità), consentono quindi di certificare che il prodotto non è rifiuto, che in esso non vi sono sostanze vietate, quale è la sua composizione chimica e il contenuto di materiale riciclato.

Detto certificato viene firmato digitalmente da un **Responsabile ambientale**, nominato a tal fine da SERMAG SRL.

La tracciabilità viene verificata direttamente e/o indirettamente anche da diversi organismi europei e internazionali di certificazione, quali **CSI**, **KIWA NV**, **IIP** e **RINA**, che effettuano controlli periodici.

Inoltre, ogni anno SERMAG SRL presenta il **bilancio di sostenibilità certificato da DRV**.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra elencati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la

documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XV – REATI TRIBUTARI

1. Tipologia dei reati tributari

I reati tributari sono descritti all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 19 dicembre 2019, n. 157 e dal D.Lgs. n. 14 luglio 2020, n. 75.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)***

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

2-bis. *Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)***

1. *Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche*

mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai

fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati tributari, SERMAG SRL non ha rilevato attività sensibili.

Invero, tributi, tasse, imposte e contributi non sono calcolati dalla Società, bensì

dall'Organo di Controllo esterno: l'Area Amministrativa della Società si limita a preparare i dati necessari per il calcolo, il quale viene poi effettuato da una Società di Consulenza esterna, mentre una successiva verifica è effettuata dall'Organo di Controllo.

Le fatture vengono emesse dalla Società sulla base di transazioni finanziarie effettuate con carta di credito o bonifico; inoltre, non c'è una movimentazione in entrata o in uscita di denaro contante; infine, la società ha aderito alla normativa sulla tracciabilità delle operazioni superiori ad € 500,00.

La società CRIBIS, specializzata in *business information* relativamente a società italiane ed estere, ha assegnato a SERMAG il riconoscimento CRIBIS PRIME COMPANY, attribuendo alla società il massimo livello di affidabilità come controparte di una transazione commerciale.

Le fatture vengono inviate allo SDI dall'Area Amministrazione solo previa conferma scritta dell'Amministratore Unico.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dell'Amministratore Unico e del Responsabile Area Amministrazione di SERMAG SRL, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XVI – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Tipologia dei delitti contro l'industria e il commercio

I delitti contro l'industria e il commercio sono descritti all'art. 25-bis.1. del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. del 23 luglio 2009, n. 99.

- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata

o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)** [articolo modificato dalla Legge n. 206 del 27 dicembre 2023]

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Con riferimento alle attività sensibili, SERMAG SRL esclude la possibilità che i reati di cui sopra possano essere commessi nel suo interesse.

Si premette che la Società commercializza merce nella quasi totalità dei casi non coperta da privative industriale e che è quindi possibile rivendere a proprio marchio, previa eventuale rilavorazione.

Inoltre, come si è detto, a proposito dei reati ambientali, ogni lotto di sottoprodotto e di materia prima seconda viene **acquistato da fornitori affidabili** nei termini sopra evidenziati, **tracciato, analizzato e, poi, certificato**.

La documentazione di accompagnamento della merce viene analizzata anche con riguardo alle eventuali privative industriali, ove dichiarate.

SERMAG SRL successivamente esegue delle analisi chimiche sul materiale.

Presso il Laboratorio Materie Plastiche Circolari oggetto del contratto di rete tra SERMAG SRL e MOTTIN SRL vengono eseguite le analisi chimiche e tutti i test richiesti dalle norme tecniche del settore della plastica riciclata, le **UNI 10667** (la conformità a queste norme è necessaria per la commercializzazione delle materie prime secondarie). Tutti i materiali vengono anche testati per essere conformi ai Regolamenti europei **Reach, RoHs e SVHC**.

Le analisi sono molto complesse e il Laboratorio Materie Plastiche Circolari è in grado di eseguirle con grande precisione e professionalità, grazie all'ausilio dell'Università con cui SERMAG SRL collabora (e con la quale ha realizzato diversi marchi e brevetti), che si occupa anche di formare gli analisti di laboratorio.

Dette analisi consentono quindi di certificare che il prodotto non è rifiuto, che in esso non vi sono sostanze vietate, quale è la sua composizione chimica e il contenuto di materiale riciclato.

Detto certificato viene firmato digitalmente da un **Responsabile ambientale**, nominato a tal fine da SERMAG SRL.

La tracciabilità viene verificata anche da diversi organismi europei e internazionali, quali **CSI, KIWA NV, IIP e RINA**, che effettuano controlli periodici.

Inoltre, ogni anno SERMAG SRL presenta il **bilancio di sostenibilità certificato da DRV**.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi

ed alle procedure aziendali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra elencati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XVIII – REATI DI ABUSO DI MERCATO

1. Tipologia dei reati di abuso di mercato

I reati di abuso di mercato sono descritti all'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 e all'art. 187-quinquies TUF.

- ***Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)*** [articolo modificato dalla Legge n. 23 dicembre 2021, n. 238]

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)**

[articolo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 e dalla Legge n. 23 dicembre 2021, n. 238]

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/20141054.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Non sono state rilevate attività sensibili per questa classe di reati.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra elencati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XVIII – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. Tipologia dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

I Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono descritti all'art. 25-octies.1. del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dal D.lgs 8 novembre 2021, n. 184.

- ***Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)***

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SERMAG SRL.

- ***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di

consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle

circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 9 ottobre 2023 n. 137 e modificato dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito in Legge 29 aprile 2024, n. 56]***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001)***

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Limitatamente al rischio di indebito utilizzo di carte di credito della Società, vi è un controllo da parte dell'area amministrativa sull'inerenza e congruità dei pagamenti, effettuato sulla base sia della documentazione comprovante il pagamento, sia dell'estratto conto bancario.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra elencati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XIX – DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Tipologia dei delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

I Delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono descritti all'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dal

D.Lgs 8 novembre 2021, n. 184.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 1, 1-bis, 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 c.d. Testo Unico sull'Immigrazione, T.U.I.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 211/2025]**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

1-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi

internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-ter D.lgs. n. D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cd. T.U. sull'Immigrazione, T.U.I.) [articolo introdotto dalla Legge 187 del 9/12/2024 di conversione del D.L. n. 145 del 11/10/2024]**

1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per

consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il permesso di cui al presente articolo è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata da procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno di cui al presente articolo e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello

Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) [modificato dalla Legge n. 187 del 9/12/2024 di conversione del D.L. n. 145 del 11/10/2024]***

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Non sono state rilevate attività sensibili per questa classe di reati.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra elencati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la

massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XX – DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. Tipologia dei delitti in materia di razzismo e xenofobia

I Delitti in materia in materia di razzismo e xenofobia sono descritti all'art. 25-terdecies, del D.Lgs. n. 231/2001.

- ***Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni,

movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Non sono state rilevate attività sensibili per questa classe di reati.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra elencati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XXI – REATI IN MATERIA DI FRODE IN

COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO

1. Tipologia dei reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo

I Delitti in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono descritti dall'art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- ***Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 13 dicembre 1989, n. 401)***

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 13 dicembre 1989, n. 401)***

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle

organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Non sono state rilevate attività sensibili per questa classe di reati.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra elencati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XXIII – REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO

1. Tipologia dei reati in materia di contrabbando

I Delitti in materia in materia di contrabbando dall'art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

- ***Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)***

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;*
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.*

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)***

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)**

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;*
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;*
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'àncora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;*
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)**

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)**

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)**

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)**

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

- **Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)**

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di

vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)**

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque

esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)**

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni

prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrasegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Non sono state rilevate attività sensibili per questa classe di reati, atteso che tutta la merce viene acquistata in area comunitaria e pertanto non è soggetta a dazi doganali.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra elencati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XXIII – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. Tipologia dei delitti contro il patrimonio culturale

I Delitti in materia di delitti contro il patrimonio culturale dall'art. 25- septiesdecies, come modificato dalla Legge n. 6 del 22 febbraio 2024, e dall'art. 25- duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, articoli aggiunti dalla L. n. 9 marzo 2022, n. 22.

- ***Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)***

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)***

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)*** [modificato dalla Legge 24/4/2026, n. 54]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628 bis, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)***

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)***

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)**

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)**

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)**

[articolo modificato dalla Legge n. 6 del 22 gennaio 2024]

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)**

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)***

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- ***Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Non sono state rilevate attività sensibili per questa classe di reati.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra elencati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XXIV – DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

1. Tipologia dei delitti contro gli animali

La Legge n. 82 del 6 giugno 2025 ha introdotto l'articolo 25-undevicies nel Decreto n. 231/2001 rubricato "Delitti contro gli animali".

In base alla normativa, l'ente risponde in sede penale se il reato è stato commesso da un soggetto apicale o subordinato nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso.

- **Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)**

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a

SERMAG SRL.

- **Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)**

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)**

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle

competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)**

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Non sono state rilevate attività sensibili per questa classe di reati.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra elencati

di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XXV – REATI TRANSNAZIONALI

1. Tipologia dei reati transnazionali

La presente sezione si riferisce ai reati transnazionali.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146.

- **Definizione di reato transnazionale (art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)**

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

L'art. 10 della medesima Legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti e l'applicazione, delle disposizioni del D. Lgs 231/2001 agli illeciti previsti nella suddetta legge.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero

trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove

disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26

giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

- **Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono

della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL.

2. Attività sensibili

Non sono state rilevate attività sensibili per questa classe di reati.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla

realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra elencati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XXVI – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

1. Tipologia dei reati in materia di violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea

Il D.lgs. 30 dicembre 2025 n. 211 dà attuazione della direttiva UE 2024/1226 in materia di violazione delle misure restrittive in tema di politica estera e sicurezza comune dell'Unione Europea, ridefinendo il quadro sanzionatorio applicabile e introducendo nuove fattispecie di reato all'interno del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Elemento centrale della riforma è l'inserimento del nuovo **art. 25-octies.2** al D.Lgs. 231/2001, rubricato "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea", attraverso il quale il legislatore collega direttamente le violazioni delle sanzioni UE alla responsabilità dell'Ente, richiamando le nuove fattispecie penali inserite nel codice penale, che diventano automaticamente reati presupposto ai sensi del citato art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001 (artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater., 275-quinquies, 275-sexies, 275-septies, 275-octies, 275-novies, 275-decies del codice penale).

Alla luce della predetta normativa, il rischio di responsabilità amministrativa dell'ente si configura, tra l'altro, quando un'impresa:

- opera in violazione delle condizioni di un'autorizzazione UE;
- aiuta o favorisce soggetti sottoposti a misure restrittive UE, ad esempio:
 - fornendo fondi o risorse economiche;
 - concludendo operazioni economiche, commerciali o finanziarie;
 - importando, esportando, trasferendo o facendo transitare beni, anche immateriali;
 - eludendo le misure restrittive tramite interposizioni fittizie, documenti falsi o occultamento del titolare effettivo.

Le violazioni delle misure restrittive UE comportano, per l'ente, sanzioni pecuniarie ancorate al fatturato globale, mentre per le persone fisiche è prevista la reclusione da 2 a 6 anni; inoltre, in caso di condanna dell'ente, sono previste sanzioni interdittive a carico dei soggetti apicali fino a 6 anni.

Il D.Lgs. 211/2025 interviene anche su ulteriori disposizioni rafforzando le sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive quando reati in materia di immigrazione vengono poste in essere in violazioni delle misure restrittive UE ed estendendo la disciplina whistleblowing alle violazioni delle misure UE, che diventano così illeciti segnalabili.

Si elencano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-octies.2.

• ***Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)
[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]***

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;*
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;*
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto*

pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

2. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

3. Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

4. Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL

- **Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c. p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

3. Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

4. Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL

- **Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]**

1. Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma

hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

2. Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL

- ***Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-quinquies c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]***

Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL

- ***Circostanze aggravanti (art. 275-sexies c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]***

1. Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;

b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;

c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;

d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;

e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;

f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.

2. Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

- **Circostanze attenuanti (art. 275-septies c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]**

Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

- **Confisca obbligatoria (art. 275-octies c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]**

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.

- **Pubblicazione della sentenza di condanna (art. 275-noviesc.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]**

1. La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.

2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

- **Giurisdizione (art. 275-decies c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]**

I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SERMAG SRL

2. Attività sensibili

SERMAG SRL non ha rilevato al suo interno attività sensibili con riferimento ai reati di cui trattasi.

Invero, la Società ha rapporti commerciali principalmente con Paesi Europei e, in ogni caso, mai con Paesi soggetti ad embargo.

La quasi totalità dei Clienti di SERMAG è costituita da multinazionali che applicano un Modello di Organizzazione e Controllo.

In ogni caso, SERMAG SRL utilizza i canali informativi e consulenziali messi a disposizione sia dalle Banche con cui lavora sia dalle Assicurazioni del credito per i controlli KYC (*Know Your Customer*).

Inoltre, la Società applica rigorosamente la normativa antiriciclaggio anche con riferimento ai pagamenti, che vengono tutti rigorosamente tracciati, e, non avendo controllate o consociate estere, non è ravvisabile alcuna problematica di *tranfert pricing*.

Per quanto poi riguarda le transazioni finanziarie, si ribadisce quanto già precisato con riferimento ai reati contro la fede pubblica, ovvero che esse vengono effettuate con carta di credito o bonifico e che non c'è una movimentazione in entrata o in uscita di denaro contante e che la società ha aderito alla normativa sulla tracciabilità delle operazioni superiori a € 500,00.

Inoltre, la società CRIBIS, specializzata in *business information* relativamente a società italiane ed estere, ha assegnato a SERMAG il riconoscimento CRIBIS PRIME

COMPANY, attribuendo alla società il massimo livello di affidabilità come controparte di una transazione commerciale.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SERMAG SRL, dei dipendenti, dei consulenti e dei *Partners* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da SERMAG SRL;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico.

Relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico la Società verifica la non appartenenza alle Liste di riferimento internazionali (finanziamento al terrorismo) di fornitori, *Partners*, clienti e dipendenti.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.